

DELIBERAZIONE 30 APRILE 2015
196/2015/R/EEL

ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI, DELLA SOCIETÀ IDROENERGIA S.R.L. DI ORTE,
DALL'ELENCO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 aprile 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, ARG/elt 42/02 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2015, 74/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 74/2015/R/eel);
- la comunicazione di Idroenergia S.r.l. (di seguito: Idroenergia) del 22 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 4801 del 1° febbraio 2010);
- la comunicazione della società SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. (di seguito: Sapio) in data 9 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 1218 del 14 gennaio 2015);
- la comunicazione di Sapio in data 2 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 3964 del 4 febbraio 2015) (di seguito: comunicazione del 2 febbraio 2015);
- la comunicazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità a Sapio del 26 marzo 2015 (prot. Autorità n. 10092) (di seguito: comunicazione del 26 marzo 2015);
- la comunicazione di Sapio in data 16 aprile 2015 (prot. Autorità n. 12679 del 20 aprile 2015) (di seguito: comunicazione del 16 aprile 2015);
- la lettera del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità a Sapio del 22 aprile 2015 (prot. Autorità n. 12970) (di seguito: lettera del 22 aprile 2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - c) sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la richiamata norma attribuisce all'Autorità anche il potere di individuare le RIU e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia;
- con deliberazione ARG/elt 175/09, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'individuazione delle RIU e dei relativi gestori;
- nella predetta deliberazione, l'Autorità ha ritenuto che qualora un'unità di produzione di energia elettrica sia connessa a una RIU questa è considerata essenziale per il processo produttivo industriale quando il suo fuori servizio accidentale determina la riduzione imprevista dell'attività industriale associata, ovvero quando l'eventuale produzione di calore, qualora si tratti di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore di cui alla deliberazione 42/02, è destinata a un utilizzo di tipo industriale;
- con la deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità ha predisposto un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento) includendovi anche la rete di Idroelettricità, già controllata al 100% da Sapio, situata nel comune di Orte;
- nella predetta deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità, al fine di dare attuazione ai criteri di cui al citato articolo 33, della legge 99/09, ha ritenuto rilevante, ai fini dell'individuazione di una RIU, la presenza, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, di una connessione alla rete di soggetti terzi, ossia di soggetti diversi dal gestore e dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 22 gennaio 2010, Idroenergia ha chiesto l’inserimento della propria rete interna situata nel comune di Orte (VT) nel novero delle RIU, precisando che tale rete aveva ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e che l’unità di produzione di energia elettrica ivi ubicata era funzionalmente essenziale per il processo produttivo industriale;
- con lettera del 9 gennaio 2015, Sapio ha comunicato all’Autorità l’avvenuta fusione per incorporazione di Idroenergia in Sapio;
- con la comunicazione del 2 febbraio 2015, Sapio ha precisato che:
 - a) l’iter autorizzativo per la realizzazione degli sbarramenti sul fiume necessari alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica interno alla rete in questione non si era ancora concluso alla data della medesima comunicazione, e
 - b) nella configurazione a regime, quindi con l’impianto di produzione idroelettrico in marcia, in caso di non funzionamento del medesimo impianto le unità di consumo sarebbero alimentate completamente dalla rete esterna in alta tensione; di conseguenza l’impianto in parola non sarebbe funzionalmente essenziale per il processo produttivo industriale (come invece previsto dall’articolo 33, della legge 99/09 e dalla deliberazione ARG/elt 175/09 che vi ha dato attuazione);
- in esito alle predette dichiarazioni, con la deliberazione 74/2015/R/eel l’Autorità ha, pertanto, avviato un procedimento per l’esclusione degli impianti della società Idroenergia dal novero delle RIU;
- con comunicazione del 26 marzo 2015, il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità ha notificato a Sapio la deliberazione 74/2015/R/eel;
- con comunicazione del 16 aprile 2015, Sapio ha espresso la sua intenzione di non voler produrre documenti o memorie di replica nell’ambito del procedimento avviato con la citata deliberazione 74/2015/R/eel;
- con lettera del 22 aprile 2015 il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità ha comunicato a Sapio le risultanze dell’istruttoria;
- dalle evidenze documentali acquisite risulta che la rete, nella titolarità Idroenergia, non soddisfa tutti i requisiti necessari ai fini della sua qualifica come RIU;
- Idroenergia non ha, fino ad oggi, mai goduto dei benefici economici derivanti dall’inclusione della rete nella sua titolarità nell’elenco delle RIU.

RITENUTO NECESSARIO:

- Escludere, dall’elenco delle RIU, la configurazione impiantistica di Idroenergia situata nel comune di Orte (VT), poiché non rispetta le condizioni necessarie ai fini della sua qualifica come RIU

DELIBERA

1. di escludere la configurazione impiantistica della società Idroenergia S.r.l., oggi Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., dall'elenco delle RIU, di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, come successivamente aggiornata;
2. di sostituire la Tabella 1 aggiornata della deliberazione ARG/elt 52/10, con la Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
3. di comunicare il presente provvedimento alle società Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.;
4. di comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni